



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

Prot. n. 3755
R.O. n. 28

OGGETTO: REGOLE DI CONVIVENZA CON LA POPOLAZIONE FELINA.

IL SINDACO

Vista la legge 14 Agosto 1991, nr. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" che promuove e disciplina la tutela degli animali, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e che tale legge quadro chiedeva alle Regioni (art. 3) di emanare norme specifiche in merito per renderne applicabili e operativi i principi e le indicazioni;

Visto che per il nostro territorio la Regione Emilia - Romagna ha ottemperato alla L. 281/91 emanando la Legge Regionale (L.R.) nr.41/94, con aggiornamento della L.R. 5/88 previgente sul randagismo, e che con la L.R. nr. 27/00, ha sostituito ed abrogato le citate norme precedenti;

Visto che la L.R. Emilia - Romagna. 7 Aprile 2000 nr. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina stabilisce specifiche indicazioni per la corretta gestione dei gatti in stato di libertà;

Vista la L.R. Emilia -Romagna nr. 5 del 17 Febbraio 2005 " Norme a tutela del benessere animale" (da compagnia o affezione), stabilisce (art. 3) le responsabilità ed i doveri di chiunque accetti di occuparsene;

Vista la Delibera Regionale Emilia-Romagna nr. 1302/2013, che definisce anche "(4. i requisiti minimi gestionali delle attività di cattura/raccolta, custodia, mantenimento e affidamento delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi e colonie feline, sia pubblici che privati, ed i requisiti per il censimento, l'istituzione e la gestione delle colonie feline", precisando dettagli normativi per la corretta gestione e convivenza con la popolazione felina, e chiedendo ai Comuni di emanare norme specifiche (P. 18, regole per il volontariato zoofilo, allegati, modulistica);

Visti :

- gli art. 50 e 7 bis del D. Lgs_18 Agosto nr. 267;
- la Legge 21.11.1981 nr. 689,
- Il D.P.R. 320/54 " Regolamento di Polizia Veterinaria"
- la Legge nr. 189 del 20.07.2004 e le modifiche apportate all'art. 727 del Codice Penale

Considerato :

- che l'Amministrazione Comunale promuove nell'ambito delle propri competenze e disponibilità la tutela ed il controllo demografico e sanitario dei gatti liberi di competenza pubblica;
- che, al fine di stabilire quando i gatti liberi vaganti sono di competenza pubblica, è necessaria la individuazione e la responsabilizzazione dei proprietari, in particolare di coloro che lasciano i propri animali liberi di vagare senza controllo oppure li detengono in modo non corretto;
- che la gestione pubblica dei gatti liberi vaganti può avvalersi della collaborazione di volontari operanti con le modalità ed obiettivi prefissati dalla normativa ed in modo coordinato con i servizi comunali competenti;
- che è quindi necessario adottare il presente provvedimento al fine di regolamentare la modalità di gestione dei punti di alimentazione dei gatti liberi vaganti e della convivenza tra i cittadini ed i suddetti animali,

ORDINA

- 1) I gatti liberi vaganti presenti sul territorio comunale sono posti sotto Tutela e controllo nei limiti delle proprie competenze e disponibilità da parte del Comune di Pontenure, che opera rapportandosi con la Azienda Sanitaria Locale. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere con le modalità di legge nei confronti dei responsabili.
- 2) Sull'intero territorio comunale è fatto divieto a chiunque non autorizzato, di offrire cibo a gatti liberi vaganti o lasciarne comunque a loro disposizione. Chiunque intende collaborare anche solo con offerte di cibo deve prendere contatti con i servizi comunali preposti per i necessari accordi sulle modalità di intervento.
- 3) I cittadini che intendessero divenire Referenti di colonie feline, od essere riconosciuti e autorizzati quale volontariato nei punti controllati di alimentazione, sono tenuti a prendere accordi con i servizi comunali competenti e ad iscriversi all'albo dei volontari; se non residenti nel comune dovranno essere comunque autorizzati ed effettuare solo interventi concordati. La collaborazione e l'autorizzazione può essere interrotta qualora il comportamento o le modalità operative non risultino corretti. L'accesso degli incaricati ad aree di proprietà privata è comunque subordinata al consenso espresso dal proprietario. Al Volontariato autorizzato ad offrire cibo, spetterà predisporre e consegnare ai servizi comunali competenti l'elenco delle presenze feline che si presentino regolarmente, compilando il modulo comunale predisposto. I gatti elencati diverranno ufficialmente "comunalisti" dopo verifica del numero di soggetti ed i relativi dati identificativi. Detto censimento dovrà essere mantenuto aggiornato, relativamente al numero dei gatti presenti e alle loro condizioni di salute.
- 4) I punti di alimentazione acquisiscono la connotazione di riferimento per l'eventuale colonia felina o per i singoli gatti solo qualora si accertino da parte del Comune i presupposti favorevoli per l'applicabilità dei programmi previsti. Non saranno inserite nel programma attuativo per la limitazione delle nascite dei gatti liberi vaganti le segnalazioni ad esito non favorevole.
- 5) E' vietato, se non autorizzati dal Comune:
 - a) catturare gatti vaganti.
 - b) spostare i punti di alimentazione.
 - c) immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa.
 - d) immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri Comuni, provincie e regioni o stati esteri.
- 6) Non c'è limitazione numerica alla detenzione di gatti in casa, tuttavia al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme di igiene generali, condominiali e di rispetto del vicinato.
- 7) È vietato lasciare vagare il proprio gatto senza una adeguata protezione contro le più comuni parassitosi interne ed esterne della specie. Per i gatti di proprietà nati e cresciuti semi-liberi, deve essere disponibile, in base alle abitudini acquisite, un riparo che funga anche da punto di alimentazione con accesso dall'esterno, dotato di cassetta igienica.
- 8) Il proprietari di gatti a vita semi-libera devono provvedere al controllo riproduttivo delle femmine in età fertile (circa dal sesto mese) per escludere la nascita di cucciolate indesiderate, nonché dei maschi con alta aggressività o responsabili di possibili inconvenienti igienici conseguenti a marcature territoriali in zone abitate.
- 9) Chi venisse visitato da gatti vaganti, qualora indesiderati, potrà dissuaderne l'accesso utilizzando mezzi indiretti che non causino danni all'animale. Qualora l'animale fosse invece gradito, va comunque segnalato al Comune, onde evitare una eventuale appropriazione indebita. Sono vietati atti di adescamento e sottrazione alla libera vaganza di soggetti non bisognosi di cure urgenti.

- 10) La soppressione di gatti è consentita solo nei casi certificati da un Medico Veterinario di gravi malattie a prognosi infausta (incurabilità), all'esclusivo fine di evitare ulteriori e inutili sofferenze all'animale.

AVVERTE

- Che in caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 previste dal D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge del 16.01.2003 art. 7 bis fatta salva l'applicazione di eventuali altre norme sanzionatorie e l'obbligo del rispetto del presente Atto.
- Per le infrazioni di cui all'art. 5 lettera d) del presente atto, sarà applicata la sanzione pecuniaria da 83.33 a € 500,00.


RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 3 comma IV della legge nr. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.
- In alternativa nel termine di 120 giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 nr. 1199.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pontenure per 30 giorni consecutivi, comunicata alla stampa locale e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Pontenure.

Dalla residenza municipale. 27.6.2015

 IL SINDACO
Avv. Manola Gruppi
